

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI

*In attuazione del D.P.R. n. 249/1998 e del D.P.R. n. 235/2007
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
(sostitutivo del Regolamento di cui al R.D. n. 635/25)*

PREMESSA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e mirano al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica per una serena convivenza.

Hanno una funzione educativa e quindi sono dirette soprattutto a far comprendere agli studenti il disvalore sociale di atti che l'istituzione scolastica è chiamata in primo luogo a prevenire e non semplicemente a punire.

Lo scopo di prevedere dei provvedimenti disciplinari è quello di offrire alla scuola strumenti concreti, di carattere prioritariamente educativo e, quando necessario, sanzionatorio. Tali strumenti sono funzionali nel quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

A tal fine la scuola stipula con la famiglia dell'alunno il "Patto di Corresponsabilità" attraverso cui le famiglie si impegnano fin dal momento dell'iscrizione a condividere con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa, per poter favorire una sinergia virtuosa.

Le sanzioni disciplinari devono essere temporanee, ispirate a criteri di gradualità e di proporzionalità e, per quanto possibile, finalizzate alla riparazione del danno e orientate alla riflessione e all'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile di ciascuno.

Sez. 1 – DIRITTI

ART. 1

Tutte le studentesse e tutti gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità e le idee di ciascuno.

ART. 2

Le studentesse e gli studenti hanno diritto alla riservatezza personale. Si ritiene che in classe possa essere espressa una critica o una reprimenda, ma a patto che abbia ricadute didattiche ed educative generali e che non entri nel "personale" dell'alunnø. Per lo stesso motivo saranno evitate discussioni e indagini che portino gli alunne ad esplicitare pubblicamente le proprie condizioni economiche e/o sociali.

ART. 3

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica. Una copia del regolamento di Disciplina sarà presente in ogni aula oltre che sul sito della scuola.

ART. 4

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente nei suoi criteri.

ART. 5

Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad un servizio educativo e didattico qualificato e ad iniziative per il potenziamento ed il recupero.

ART. 6

Le studentesse e gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno e promozione della salute fisica e psicologica, forniti attraverso gli strumenti e le professionalità messe a disposizione dalla scuola e dalle altre agenzie di formazione territoriali ed extra-territoriali.

Sez. 2 - DOVERI E REGOLE

ART. 7

Studentesse e studenti sono tenuti a frequentare regolarmente.

Le assenze degli alunne dalle lezioni saranno giustificate dall'insegnante della prima ora solo se motivate da un genitore (o dalla persona che esercita la tutela), con l'indicazione precisa del motivo dell'assenza e nell'apposito libretto personale dell'alunne, rilasciato dall'ufficio di Segreteria previa firma da parte di uno dei genitori. Il libretto sarà esibito al docente suddetto e questi provvederà alla controfirma ed alla relativa annotazione nel registro di classe.

Dopo 5 giustificazioni per assenza l'alunne dovrà presentarsi a scuola accompagnata.

Assenze oltre i 5 giorni per motivi diversi dalla malattia, adeguatamente motivate, devono essere preventivamente comunicate dai genitori al Coordinatore di classe, che notificherà ai colleghi per il tramite del registro di classe. Detta comunicazione non comporta automaticamente la giustificazione da parte della scuola.

Se un alunne, dopo un'assenza, si presenta a scuola sprovvista della giustificazione, potrà essere ammessa in classe con riserva di giustificazione entro il giorno seguente.

Assenze ingiustificate ripetute verranno valutate ai fini della definizione del giudizio di comportamento.

ART. 8

Studentesse e studenti sono tenuti ad essere puntuali

Le alunne e gli alunni entrano nell'edificio scolastico a partire dal suono della prima campanella, raggiungono le rispettive aule secondo modalità definite all'inizio dell'anno scolastico con circolare del Dirigente. Le lezioni hanno inizio al suono della seconda campana.

Coloro che giungono a scuola oltre i cinque minuti dopo il suono della seconda campana sono considerati ritardatari. Gli alunne in ritardo saranno di norma ammessi a scuola ed entrano in classe al suono della successiva ora di lezione e ne sarà data informazione alla famiglia tramite il registro elettronico.

Se il ritardo, per quel giorno, risulta adeguatamente motivato dal genitore nell'apposita sezione del libretto personale, il docente considererà l'alunne giustificato.

In caso contrario i genitori sono tenuti a giustificare il ritardo nell'apposita sezione del libretto personale entro il giorno seguente.

Per arginare e limitare i continui ritardi relativi all'ingresso scolastico del mattino, sarà effettuato un costante controllo anche da parte del personale ATA, che attuerà un monitoraggio per individuare gli alunni ritardatari recidivi. Tali ritardi verranno giustificati solo dietro valida motivazione, altrimenti verranno informate ed invitate le famiglie a rispettare gli orari, tramite comunicazione scritta da parte della Dirigenza.

Nessun alunno può lasciare la scuola durante le ore di lezione, eccetto il caso in cui, per motivate esigenze, i familiari ne richiedano l'uscita anticipata per scritto nell'apposita sezione del libretto personale, presentandosi, personalmente o con delega scritta, a Scuola per prelevarlo. Il delegato deve essere fornito di documento di identità in corso di validità. Le famiglie dovranno essere reperibili per eventuali comunicazioni della Scuola e devono fornire alla segreteria e ai docenti di classe numeri telefonici raggiungibili.

L'entrata posticipata e l'uscita anticipata dalle lezioni per periodi di tempo continuativo, possono essere autorizzate, su richiesta dei genitori, per comprovate esigenze, solo dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato con annotazione nel Registro di Classe.

L'entrata posticipata è consentita entro le ore 10. L'uscita anticipata non prima delle ore 11. **In ogni caso non è previsto il rientro se non per gli alunni con orario pomeridiano e solo se è garantita la frequenza di almeno il 50% dell'orario giornaliero.** Casi particolari (es. terapie mediche continuative) verranno valutati di volta in volta.

In caso di malessere improvviso di un'alunna o di un alunno, l'Ufficio di Dirigenza o la Segreteria o i Responsabili di Plesso scolastico informeranno telefonicamente i genitori (o persone di loro fiducia), perché possano prelevarlo e provvedere alle cure del caso.

In caso di grave malessere o di infortunio, per il quale l'attesa comporterebbe peggioramento delle condizioni di salute dell'alunno oppure in caso di irreperibilità dei genitori, la Scuola provvederà a chiamare un'ambulanza per raggiungere il più vicino Pronto Soccorso.

Le famiglie dovranno essere reperibili per eventuali comunicazioni della Scuola e/o quando si verificasse la necessità di rimandare a casa l'alunno, per qualunque necessità: i familiari stessi, avvertiti, dovranno provvedere a riportare l'alunno a casa.

ART. 9

Studentesse e studenti sono tenuti ad assolvere regolarmente gli impegni di studio

- Annotano i compiti e le lezioni assegnate sul diario personale.
- Portano il materiale necessario alle attività didattiche conservandolo con cura, ivi compresa l'attrezzatura per la palestra. Non è consentito farsi portare gli strumenti per le attività didattiche dimenticati a casa durante il normale orario di lezione
- Svolgono puntualmente i compiti a casa e prepararsi per le verifiche orali e/o scritte
- Fanno firmare e riconsegnano tempestivamente avvisi e comunicazioni scuola/famiglia.

ART. 10

Studentesse e studenti devono tenere un comportamento improntato al rispetto delle compagne e dei compagni, del personale e delle regole della scuola

Alunne ed alunni devono mostrare il massimo rispetto per tutte le persone: docenti, non docenti e compagni, evitando offese verbali e fisiche, sia in presenza che a mezzo social.

Alunne ed alunni sono tenuti ad eseguire ogni indicazione o richiamo venga loro rivolto dal personale di sorveglianza docente, anche se non della classe di appartenenza, e non docente, compresi gli assistenti educatori e il personale della mensa.

Alunne ed alunni sono tenuti al rispetto delle norme di buona educazione (vestire decorosamente, non masticare durante le lezioni senza autorizzazione, bussare alla porta prima di entrare in locali occupati, chiudere le porte adagio senza sbatterle, ecc.)

Alunne ed alunni sono tenuti a conoscere e a rispettare tutti i regolamenti della scuola comprese le norme di sicurezza e gli eventuali regolamenti specifici riguardanti l'uso dei laboratori e altre aule speciali.

Gli spostamenti interni all'edificio scolastico, dalle aule di lezione alle aule speciali e in palestra devono avvenire sollecitamente senza soste, ritardi né trambusto in corridoi o atri, sempre sotto la costante vigilanza dei docenti o del personale collaboratore del settore.

Non è consentito uscire dall'aula durante il cambio dell'insegnante. Solo il docente subentrante potrà eventualmente autorizzare gli alunni, uno alla volta, a lasciare l'aula.

L'uso dei servizi igienici è consentito qualora si abbia reale necessità e solo a partire dalla seconda ora di lezione salvo casi particolari. Alunne ed alunni usciranno uno alla volta. L'afflusso ai servizi sarà monitorato dal personale collaboratore in servizio. Durante la ricreazione le uscite saranno limitate ai casi di effettiva e urgente necessità. Dopo il termine delle lezioni non è consentito andare in bagno.

Alunne ed alunni devono curare l'igiene personale.

ART. 11

Studentesse e studenti devono rispettare il patrimonio della scuola, anche in un'ottica di sostenibilità.

Tengono il loro banco pulito ed hanno cura degli strumenti messi loro a disposizione (materiale librario, strumenti ed attrezzature varie per attività artistiche, musicali, motorie, scientifiche, tecnologiche, laboratoriali in genere).

L'aula deve essere lasciata in ordine e i rifiuti riposti nel cestino. I rifiuti in plastica e cartacei vanno smaltiti negli appositi contenitori, così come previsto dalla normativa vigente in materia di raccolta differenziata.

ART. 12

Alunne ed alunni non possono introdurre nell'edificio scolastico oggetti pericolosi o materiali diversi da quelli necessari per le lezioni o, comunque, per il lavoro scolastico.

Alunne ed alunni che portassero con sé somme di denaro o oggetti di valore (es. macchine fotografiche, telecamere, tablet, smartphone, etc.) ne sono direttamente responsabili, in quanto la scuola non è tenuta a risarcire per eventuali smarrimenti, furti o danneggiamenti.

Non è consentito lasciare oggetti personali nelle aule perché la scuola non può, né deve risponderne. Il materiale dimenticato sarà ritirato dai collaboratori scolastici e restituito su richiesta dell'interessato.

ART. 13

Studenti e studentesse devono usare correttamente cellulari e smartphone, nel rispetto dell'e-policy della scuola che è da considerarsi parte integrante del presente regolamento.

Si distingue tra due casi:

1. Per quanto riguarda l'uso del telefono cellulare per chiamate, sms, messaggistica in genere, si ribadisce la puntuale applicazione della normativa vigente (DPR 249/1998, DPR 235/2007, Direttiva Ministeriale 15.03.2007), pertanto l'uso del cellulare in quanto tale non è consentito per ricevere/effettuare chiamate, SMS o altro tipo di messaggistica. Il divieto non si applica soltanto all'orario delle lezioni ma è vigente anche negli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa). L'estensione del divieto d'uso ai momenti di pausa risponde ad una esigenza prettamente educativa, tesa a favorire la socializzazione e le relazioni dirette tra le persone.

La comunicazione con le famiglie, per qualsiasi urgenza, è sempre garantita attraverso il telefono della scuola. I docenti possono derogare a tale disposizioni, consentendo l'uso del cellulare, in caso di particolari situazioni non risolvibili in altro modo.

Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l'Istituto, nello spirito della corresponsabilità educativa, evitando, ad esempio, di inviare messaggi o effettuare chiamate ai telefoni dei propri figli durante l'orario scolastico. Gli alunni devono mantenere i loro telefoni spenti durante l'intera permanenza a scuola, salvo quanto previsto nel caso 2. In ogni caso si deve evitare di essere raggiunti da qualsiasi notifica o segnalazione, anche attraverso dispositivi da indossare quali, ad esempio, smart watch, in quanto la ricezione di notifiche rappresenta un evento particolarmente distraente e disturbante durante l'attività didattica.

Per quanto riguarda uscite, visite guidate e viaggi di istruzione, l'uso è consentito al di fuori dei momenti dedicati a visite guidate e attività legate all'aspetto didattico dell'uscita, salvo diverse disposizioni stabilite di volta in volta dai CdC.

2. Utilizzo delle altre funzioni, tipiche degli smartphone (foto, video, varie applicazioni), comuni anche a tablet e altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica. E' consentito derogare a tale divieto solo in caso di attività didattiche predisposte dal docente previo eventuale rilascio della necessaria autorizzazione dei genitori (sempre necessaria qualora sia previsto l'accesso alla rete internet con account personali).

Il caso 2) risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse, per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, che prevedano anche l'uso di dispositivi tecnologici e l'acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie.

L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante.

Secondo le indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare l'insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche.

E' altresì consentita la riproduzione fotografica delle verifiche corrette. Gli alunni sprovvisti di dispositivo proprio potranno usufruire di quelli messi a disposizione dalla scuola.

Si ribadisce che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso personale, mentre la diffusione di tali contenuti è invece sempre subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese.

Si richiama l'attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese audio/video o fotografie effettuate all'interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti, e successivamente diffuse con l'intento di ridicolizzare compagni o insegnanti o addirittura allo scopo di intraprendere azioni che sono spesso definite con il termine di cyberbullismo. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e propri reati e sono comunque sanzionate dalla scuola.

Anche in questo caso si ravvisa la necessità di grande sintonia e collaborazione tra scuola e famiglia, nell'ottica di favorire negli alunni lo sviluppo della necessaria consapevolezza e maturità nell'uso dei potenti strumenti ai quali hanno accesso. La famiglia si impegna a dotare di strumenti di parental control i dispositivi personali degli alunni utilizzati per l'attività didattica (a titolo esemplificativo limitazione tempi e siti cui connettersi, testi in adozione scaricati sul dispositivo e non fruiti online, etc.). Si invitano infine le famiglie, qualora decidessero di dotare i propri figli di dispositivi personali da portare a scuola e da utilizzare in modo continuativo durante l'attività didattica, a valutare attentamente i rischi per la salute dovuti all'uso prolungato degli stessi.

La scuola promuove iniziative di informazione e formazione sui temi dell'uso consapevole dei dispositivi informatici, dei nuovi media, dei social network e in generale delle applicazioni web e mobili. Tali iniziative sono rivolte principalmente agli alunni ma anche, ove possibile, alle famiglie.

Sez. 3 - INFRAZIONI E SANZIONI

ART. 14

Ogni infrazione alle regole indicate negli articoli precedenti verrà considerata mancanza disciplinare e potenzialmente passibile di sanzione come precisato nello schema di cui all'art. 25.

ART. 15

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative. Per tale motivo se ne terrà conto nella valutazione del comportamento di alunne ed alunni ma non potranno influire sulla valutazione del profitto.

ART. 16

La responsabilità disciplinare è personale; essa, pertanto, non è attenuata, semmai aumentata, dalle chiamate in correità.

Nessuno potrà essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima ascoltato e invitato ad esporre le proprie ragioni.

ART. 17

Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

ART. 18

Le sanzioni sono, ove possibile per la loro natura e tipologia, sempre temporanee.

Devono tenere conto della situazione personale dello studente, del contesto in cui si è verificato l'episodio, dell'eventuale reiterazione del comportamento, della sua gravità e delle conseguenze che da esso derivano.

Devono essere proporzionate all'infrazione disciplinare commessa e devono essere ispirate al principio della riparazione del danno.

Devono essere irrogate in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.

In sede di Consiglio si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte, solo con il consenso del genitore, sia come sanzioni autonome sostitutive all'allontanamento, sia come misure accessorie.

Possono essere attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.

Queste, a puro titolo esemplificativo, possono consistere in attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica sugli episodi di cui si è reso responsabile.

Art. 19

Sanzioni disciplinari di competenza del Docente

- richiamo verbale
- nota sul registro di classe
- segnalazione all'ufficio di Dirigenza
- convocazione della famiglia, verbalizzata su Registro
- ritiro del dispositivo (telefono cellulare o altro) usato impropriamente. Il dispositivo viene consegnato al Dirigente e restituito a un genitore il giorno successivo previo appuntamento.

Art. 20

Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio di classe

- convocazione dei genitori dell'alunno, eventualmente tramite lettera della scuola
- esclusione dalla partecipazione ad attività quali: visite guidate e viaggi d'istruzione, attività sportive e spettacoli teatrali
- riparazione del danno provocato
- risarcimento economico dei danni causati
- lettera di richiamo formale del dirigente
- allontanamento dalle lezioni per periodi fino a 15 giorni o sanzioni sostitutive, in seduta straordinaria, nella componente allargata ai rappresentanti dei genitori.

L'allontanamento dalla comunità scolastica per gravi e reiterate infrazioni disciplinari è sostanzialmente da escludere in quanto una comunità educante dovrebbe avere strumenti e risorse idonee ad evitare una misura così estrema; la norma prevede comunque che non dovrebbe mai superare i 15 giorni e viene deliberato dal Consiglio di classe allargato a tutte le sue componenti, ad

esclusione del genitore dell'alunno, nel caso in cui faccia parte dell'organo collegiale chiamato a deliberare. In sede di delibera si valuterà la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica. Tali attività possono essere disposte (previo accordo con la famiglia) sia come sanzioni autonome sostitutive, sia come misure accessorie che si accompagnano ai provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica. Tale attività saranno deliberate dal Consiglio di Classe nelle modalità ritenute più opportune.

Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e i suoi genitori per preparare il rientro a scuola.

Art. 21

Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d'Istituto

- sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 giorni;
- sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico;
- allontanamento dalla comunità scolastica con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

Art. 22

Sanzioni disciplinari di competenza della Commissione d'esame

Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame (applicabili anche ai candidati esterni).

Art. 23

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far comprendere all'alunno il rapporto causa-effetto che sussiste: comportamento irregolare = sanzione.

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare una sanzione disciplinare, la decisione/deliberazione deve essere assunta dall'organo competente solo dopo aver sentito in qualsiasi momento le giustificazioni dell'alunno nei cui confronti viene avviato il procedimento disciplinare.

Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o suo delegato e da una rappresentanza dei docenti di classe. Dell'audizione viene fatta relazione al CdC a cura di persona incaricata dal Dirigente Scolastico. Nel caso della convocazione di un consiglio straordinario vanno sentiti preventivamente anche i genitori dell'alunno con le stesse modalità.

In tale contesto va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati all'apertura del procedimento come controinteressati.

A seguito dell'audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza:

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il Dirigente ne darà comunicazione agli interessati;
- la proposta del Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare appaia astrattamente riconducibile a fattispecie di reato, il Dirigente scolastico dovrà presentare formale denuncia all'autorità giudiziaria.

Si rammenta che per il codice civile (art. 2048 c.c. e art. 147 c.c.), anche per quei comportamenti sanzionabili che dovessero realizzarsi durante l'orario scolastico, la *culpa in educando*, ovvero la concreta e diretta responsabilità del genitore rispetto all'accaduto, può concorrere con le responsabilità del personale scolastico per *culpa in vigilando* in quanto i doveri di educazione che incombono sui genitori nei confronti dei figli non vengono meno solo perché il minore è affidato all'altrui vigilanza. Pertanto in caso di accadimenti di rilievo penale, i genitori saranno tenuti a dimostrare di avere impartito al minore stesso un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti così come il personale scolastico di non aver potuto impedire il fatto compiuto dal minore durante la vigilanza.

ART. 24

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell'organo collegiale (Consiglio di Classe, Consiglio d'Istituto, Commissione d'esame)

L'organo collegiale è convocato di norma entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio.

Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla dettagliata motivazione, dovranno essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dell'alunno nella comunità durante l'anno scolastico.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all'alunno e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

L'organo collegiale, competente a disporre la sanzione disciplinare, delibera a maggioranza dei membri presenti; nella deliberazione di irrogazione della sanzione disciplinare non è consentita l'astensione; le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera della studentessa o dello studente, vanno inserite nel suo fascicolo personale.

Sez. 4 - INFRAZIONI – SANZIONI

ART. 25

INFRAZIONI DISCIPLINARI	
Mancata osservanza delle disposizioni organizzative	<ul style="list-style-type: none"> ● Frequenza irregolare, senza validi motivi ● Ritardi sistematici ● Mancata sottoscrizione di documenti scolastici e/o le comunicazioni ● Contraffazione, danneggiamento e/o smarrimento di documenti scolastici e del libretto personale delle giustificazioni

(artt. 7-8 -12 -13)	<ul style="list-style-type: none"> ● Spostamenti non autorizzati all'interno e all'esterno dell'edificio scolastico ● Uso di materiale estraneo all'attività didattica ● Uso di dispositivi personali senza l'autorizzazione del docente e/o per attività estranee alla didattica ● Uso di oggetti e/o sostanze pericolosi per sé e/o per gli altri ● Uso improprio del materiale scolastico ● Violazioni dell'e-policy della scuola ● Mancato rispetto delle disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza (salire sui davanzali, arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, ecc.);
Mancato assolvimento degli impegni/doveri scolastici (art. 9)	<ul style="list-style-type: none"> ● Negligenza abituale nell'assolvimento degli impegni di studio: non studiare, non eseguire i compiti assegnati, non prestare attenzione, non collaborare alle attività di gruppo ● Disturbo reiterato durante le attività didattiche ● Dimenticanza abituale e/o non disponibilità del materiale didattico necessario ● Copiatura durante verifiche o esami
Comportamento non rispettoso del patrimonio della scuola e/o dei materiali presenti a scuola (art.11)	<ul style="list-style-type: none"> ● Danneggiamento, per negligenza o per dolo di dispositivi elettronici, libri, arredi, attrezzature, suppellettili, materiali di proprietà della scuola o di terzi ● Imbrattamento volontario dei locali scolastici ● Sottrazione di beni o materiali scolastici a danno dei compagni o della scuola (es.: libri, oggetti di cancelleria, denaro, effetti personali...)
Comportamento non rispettoso nei confronti dell'istituzione scolastica, del Dirigente, dei compagni, degli insegnanti, del personale scolastico, degli esperti esterni (art. 10)	<ul style="list-style-type: none"> ● Incuria della propria persona e/o uso di un abbigliamento poco decoroso, non adatto all'ambiente scolastico ● Assunzione di comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell'ora, durante l'intervallo e degli spostamenti interni ed esterni (es. spingere o aggredire i compagni, urlare, uscire dall'aula o ● Mancanza di rispetto con atteggiamenti e/o parole al dirigente scolastico, ai docenti, al personale non docente, ad esperti esterni e ai compagni ● Utilizzo di un linguaggio volgare e/o blasfemo ● Costrizione verso i compagni: cedere materiali scolastici, merendine, compiti per casa da copiare, ecc. ...) ● Violazione della dignità della persona (body shaming, sexting, discriminazione razziale, di genere, nei confronti di persone disabili) ● Insulti, umiliazioni atti intimidatori verso adulti e/o coetanei. Costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia di gruppo, reiterato e ci sia istigazione. ● Raccolta e diffusione di testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in Rete, senza rispettare la privacy delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazioni. Costituisce aggravante che tali comportamenti siano a scopo offensivo e/o denigratorio (cyberbullismo).

Per ogni tipologia di comportamento che dia luogo a sanzione disciplinare possono essere comminate, con la necessaria gradualità, tutte le sanzioni previste negli articoli 18-19-20-21 del presente regolamento.

Sez. 5 – RICORSI

ART. 27 Organo di Garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di Garanzia che decide nel termine di 10 giorni.

L'Organo di Garanzia, oltre a rispondere alle finalità dello statuto delle studentesse e degli studenti, da cui ha origine, trae ulteriore fondamento dal principio per cui nella comunità-scuola ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.

Composizione

Tale organo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è formato da:

- 2 docenti designati dal Collegio docenti;
- 2 genitori individuati tra i rappresentanti di classe;

la funzione di segretario verbalizzante è svolta da uno dei componenti.

Modalità e criteri di funzionamento generali

La convocazione ordinaria deve avvenire con almeno cinque giorni di anticipo dalla data della riunione;

Ciascuno dei componenti dell'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso.

Le decisioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione nella quale non è ammessa l'astensione; Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. L'esito sarà citato nel verbale.

Il verbale della riunione dell'O.G. è custodito presso la Segreteria Didattica ed è accessibile a quanti ne abbiano interesse, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza minima della metà più uno dei membri.

Ricorsi per le sanzioni disciplinari

Il ricorso avverso una sanzione disciplinare, può essere presentato mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni sulla situazione.

Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrative.

Ricevuto il ricorso, l'O.G. provvede a reperire gli atti, le testimonianze, le memorie del docente che ha proposto la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di Classe o di chi sia stato coinvolto o citato.

Visti gli atti ed eventualmente convocate e sentite le parti, l'O.G. decide in via definitiva, sul ricorso presentato, nel termine di 10 (dieci) giorni. L'O.G. può confermare, modificare o revocare la sanzione erogata. Qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

Il Dirigente Scolastico informa il ricorrente in merito alle delibere assunte dall'O.G. La decisione è riportata sul registro di classe.

Contro le decisioni assunte dall'Organo di garanzia interno alla scuola è ammesso reclamo, da parte di chiunque abbia interesse, avanti il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, da presentarsi entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui l'Organo interno dovrebbe pronunciarsi.

N.B. Il ricorso non incide automaticamente sull'esecutività della sanzione disciplinare irrogata, che può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

Il presente Regolamento è soggetto a modificazioni e/o integrazioni che potranno essere deliberate dal Consiglio d'Istituto sulla base di eventuali proposte degli OO.CC.